DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1964

concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale

(Fascicoli FSE nn. 3100, 3103, 3109)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(64/579/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), e in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),

Viste le richieste del 22 e del 23 agosto, nonché del 14 e del 31 ottobre 1963, presentate dalla Repubblica italiana in ordine alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale, per un importo di Lit. 1.984.669,

Vista la propria decisione del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 (4),

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 10 luglio 1964,

Considerando che le richieste in oggetto concernono, in conformità agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 2 novembre 1961 — 7 luglio 1962 incluso, sotto la responsabilità ed a carico dell'« Opera nazionale per gli invalidi di guerra », organismo iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del predetto regolamento ;

Considerando che le richieste di cui trattasi sono state validamente presentate nei termini prescritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

Considerando che dall'esame delle richieste, nonché dal controllo dei relativi elementi di fatto e dati contabili, risulta che nelle richieste stesse non è stata inclusa — in seguito a calcolo errato dell'ammontare delle spese indicate — una somma di Lit. 14.504, la quale deve essere di conseguenza aggiunta all'importo richiesto ; che risulta altresí che le operazioni di rieducazione professionale di cui trattasi riguardano lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, che soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 4 di detto regolamento ; che le richieste in oggetto rispondono alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9, e in particolare a quelle di cui agli articoli 5 e 20 ;

Considerando, di conseguenza, che per le spese sostenute dall'« Opera nazionale per gli invalidi di guerra » deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo, maggiorando l'ammontare richiesto di Lit. 14.504, e che l'importo del contributo del Fondo ammonta pertanto a Lit. 1.999.173 ;

Considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 10 luglio 1964, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste presentate al Fondo sociale europeo dalla Repubblica italiana in ordine alla concessione di un contributo per le spese sostenute dall'« Opera nazionale per gli invalidi di guerra », organismo iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9, relativamente ad operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 2 novembre 1961 — 7 luglio

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(4) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.

1962 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo sino alla concorrenza dell'importo di Lit. 1.999.173.

Articolo 2

Di conseguenza, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente viene stabilito in Lit. 1.999.173 (pari a circa 3.199 u.c.).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 1964
concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Granducato del Lussemburgo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale

(Fascicoli FSE nn. 3060 e 3061)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(64/580/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2) ed in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),

Viste le richieste del 9 marzo 1963 presentate dal Granducato del Lussemburgo, in ordine alla concessione d'un contributo del Fondo sociale europeo per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un importo complessivo di FL 441.549,

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 10 luglio 1964,

Considerando che le richieste in questione riguardano, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo dal 1° luglio 1961 al 30 settembre 1962 compreso, sotto la responsabilità ed a carico del Ministero degli affari economici ;

Considerando che tali richieste sono state validamente presentate nei termini stabiliti dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

Considerando che dall'esame di tali richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili risulta che le operazioni di rieducazione professionale in questione riguardano lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, che soddisfano alle condizioni previste all'articolo 4 di tale regolamento, e che tali richieste sono conformi alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9 e in particolare dagli articoli 5 e 20 ;

Considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dal Ministero degli affari economici e che l'importo del contributo erogabile dal Fondo ammonta pertanto a FL 441.549 ;

Considerando che nel parere del 10 luglio 1964 il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato conclusioni identiche per i motivi sopra menzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo dal Granducato del Lussemburgo per le spese sostenute dal Ministero degli affari economici per operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo dal 1° luglio 1961 al 30 settembre 1962 compreso, sono conformi alle

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.